COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.7.2021
COM(2021) 320 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, in merito alla proroga delle priorità strategiche UE-Tunisia finché non saranno adottati dall'UE e dalla Tunisia nuovi documenti congiunti aggiornati

ALLEGATO

DECISIONE N. XX/2021 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA

del [gg/mm/aaa]

che approva la proroga delle priorità strategiche UE-Tunisia

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Tunisia, dall'altra ("l'accordo euromediterraneo"),

considerando quanto segue:

(1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, è stato firmato il 17 luglio 1995 ed è entrato in vigore il 1º marzo 1998[1].

(2) A norma dell'articolo 80 dell'accordo euromediterraneo, il consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo.

(3) A norma dell'articolo 90 dell'accordo, le parti devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma dell'accordo e adoperarsi per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo.

(4) Con decisione n. 1/2018 del consiglio di associazione del 9 novembre 2018, l'UE e la Tunisia hanno definito di comune accordo le priorità strategiche del partenariato per il periodo 2018-2020[2].

(5) In uno scambio di lettere, le parti hanno ribadito la validità delle priorità strategiche UE-Tunisia quale documento di riferimento per consolidare il partenariato in attesa dell'adozione di nuovi documenti congiunti aggiornati.

(6) L'articolo 10 del regolamento interno del consiglio di associazione prevede che tra una riunione e l'altra possano essere adottate decisioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti,

DECIDE:

Articolo 1

Il consiglio di associazione, deliberando mediante procedura scritta, decide che le priorità strategiche UE-Tunisia allegate alla decisione n. 01/2018 del 9 novembre 2018 sono prorogate fino all'adozione di nuovi documenti congiunti aggiornati da parte dell'UE e della Tunisia.

1 DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 1998 relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1).

2 Decisione n. 1/2018 del consiglio di associazione UE-Tunisia, del 9 novembre 2018, relativa all'adozione delle priorità strategiche UE-Tunisia per il periodo 2018-2020 (GU L 293 del 20.11.2018, pag. 39).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a xx, il [giorno, mese, anno].

Per il consiglio di associazione